



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Genova

SEZIONE TECNICA

Via Magazzini Generali, 4, 16126 Genova - Tel. 010 2777332 - Fax 010 2777428

[Http://www.genova.guardiacostiera.gov.it](http://www.genova.guardiacostiera.gov.it)

ORDINANZA N. 13 /2019

Fascia di rispetto Genova Prà – Campo di canottaggio – Disciplina specchio acqueo

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:

- VISTO** l'atto formale n° 802 Reg. – 4542 Rep., datato 28/02/2008, con il quale l'allora Autorità portuale di Genova ha dato in concessione specchio acqueo le aree a terra nella zona portuale denominata "fascia di rispetto di Prà" al fine di completare l'attuazione del progetto di riqualificazione e trasformazione del compendio in parola, compreso lo specchio acqueo su cui insiste, tra l'altro, il campo di regata;
- VISTO** il verbale, datato 15 gennaio 2016, relativo alla richiesta dell'Associazione Prà Viva di adottare idoneo provvedimento teso alla disciplina dello specchio acqueo prospiciente la fascia di rispetto di Prà;
- VISTA** l'ordinanza n° 21/2016, datata 05/02/2016, con la quale è stato disciplinato, fino al 15/04/2016, lo specchio acqueo della fascia di rispetto di Genova Prà per consentire il ripristino del campo di canottaggio ivi presente;
- PRESO ATTO** che i lavori di completamento del campo di canottaggio si sono conclusi giusta nota del Comune di Genova prot. n° PG/2016/177653, datata 23/05/2016;
- PRESO ATTO** che dopo il completamento dei lavori alcune infrastrutture, in particolare le spighe che delimitano le corsie del campo di canottaggio, sono state danneggiate da ignoti, giusta denuncia proposta dal Presidente dell'Associazione Prà Viva alla Stazione dei Carabinieri di Genova Prà in data 08/06/2016;
- CONSIDERATO** che lo specchio acqueo della fascia di rispetto di Prà è interessato dalla presenza di numerosi posti barca destinati alle unità da diporto, ad unità professionali da pesca e al trasporto passeggeri;
- CONSIDERATO** necessario adottare il presente provvedimento al fine di disciplinare la navigazione nello specchio acqueo della fascia di rispetto di Prà, così da preservare le corsie per lo svolgimento dell'attività di canottaggio e consentire la regolare navigazione per tutte le unità che hanno titolarità ad accedervi;
- VISTO** il verbale della riunione tenutasi in data 20/07/2018 presso la Capitaneria di porto di Genova;
- VISTI** gli elaborati grafici, condivisi con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e con il Comune di Genova, che meglio rappresentano la destinazione d'uso degli specchi acquee assentiti in concessione, e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- VISTI** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n° 327 nonché gli artt. 59 e 64 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n° 328;
- VISTA** la Legge n. 84/94 in data 28 gennaio 1994, "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 117/2009 in data 15/05/2009 in materia di procedura e disciplina delle gare e manifestazioni sportive in mare;
- VISTO** il Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Genova approvato con Ordinanza n. 03/2003 in data 10 gennaio 2003, e successive modifiche, in particolare quelle apportate con Ordinanza n. 139/2017 in data 01/06/2017;

RITENUTO opportuno disciplinare la navigazione nello specchio acqueo ricompreso nella fascia di rispetto di Prà per garantire il regolare svolgimento dell'attività di canottaggio e la navigazione delle unità che hanno titolarità ad accedervi;

ORDINA

ART. 1 SPECCHIO ACQUEO FASCIA DI RISPETTO PRA'

1. Lo specchio acqueo prospiciente la fascia di rispetto di Prà è così suddiviso:
 - a. campo di canottaggio;
 - b. aree di ormeggio;
 - c. approdo "Nave Bus".
2. Il tutto come meglio rappresentato nell'allegato elaborato grafico che costituisce parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1).

ART. 2 CAMPO DI CANOTTAGGIO

1. Il campo di canottaggio, delimitato da pali e boe, è costituito da n° 6 corsie più una di risalita, come meglio rappresentato dall'allegato elaborato grafico (Allegato 2). Tale configurazione, destinata in via esclusiva all'attività di canottaggio, si realizza in occasione di gare o eventi ufficiali e prevede la presenza di una corsia di libero transito in ingresso e uscita a nord dello stesso campo di canottaggio che verrà disciplinata ai sensi del successivo articolo 5 comma 1.

2. Quando non utilizzato per gare o eventi ufficiali, lo stesso campo di canottaggio si configura in numero di 5 corsie. Tale assetto, utilizzato anche per l'ordinaria attività di allenamento, consente di destinare uno specchio acqueo al libero transito con larghezza non inferiore ai 25 metri tra l'ultima corsia e il limite più esterno dei pontili galleggianti ivi presenti (Allegato 3).

3. Il concessionario del campo di canottaggio è tenuto a delimitare lo stesso in maniera idonea e ad apporre gli opportuni segnalamenti diurni e notturni al fine di renderlo sempre visibile in ogni condizione.

ART. 3 DISCIPLINA DEL CAMPO DI CANOTTAGGIO

1. Ferme le disposizioni impartite con la presente ordinanza, il campo di canottaggio, in occasione di gare o eventi ufficiali, sarà soggetto ad una disciplina specifica, all'uopo predisposta con ordinanza emessa da questa Capitaneria di porto secondo i regolamenti vigenti, in ragione dell'evento che si svolgerà, per meglio contemperare le diverse esigenze connesse all'evento ed all'uso dello specchio acqueo utilizzato per il libero transito.

2. Nello specchio acqueo destinato al campo di canottaggio, come da configurazione per le fasi di allenamento, è vietata la navigazione alle unità diverse da quelle destinate all'assistenza delle canoe o da quelle utilizzate dall'Associazione per la manutenzione e/o per ogni altra attività che si renda necessaria per la regolare funzionalità del campo stesso.

3. Quanto precede, ad esclusione dei mezzi delle Forze di Polizia, dei mezzi di emergenza e della Guardia Costiera nell'espletamento dei loro compiti istituzionali nonché delle unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità non prorogabile di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite.

ART. 4 SPECCHIO ACQUEO DESTINATO AL LIBERO TRANSITO

1. Lo specchio acqueo destinato al libero transito ha inizio al traverso nord della piattaforma di partenza del campo di canottaggio e si sviluppa con direttrice verso ovest, fino alla foce del torrente Branega (Allegato 3).

ART. 5 DISCIPLINA SPECCHIO ACQUEO DESTINATO AL LIBERO TRANSITO

1. Ferme le disposizioni impartite con la presente ordinanza, lo specchio acqueo limitrofo al campo di canottaggio, in occasione di gare o eventi ufficiali, sarà soggetto ad una disciplina specifica, all'uopo predisposta con ordinanza emessa da questa Capitaneria di porto secondo i regolamenti vigenti, in ragione dell'evento che si svolgerà.

2. La navigazione lungo lo specchio acqueo di cui al precedente articolo 4, fatte salve le regole di cui alla COLREG 72 ed il caso di cui al precedente comma 1, si svolge su due corsie secondo le direttrici, est- ovest per l'ingresso (lato nord), ovest-est per l'uscita (lato sud).

3. Tutte le unità in navigazione nel suddetto specchio acqueo devono procedere alla minima velocità di governo, tale da non creare effetto ondoso, e con rotte che non interferiscano con le boe di segnalamento del campo di canottaggio e con i pontili galleggianti.

In fase di navigazione queste devono, altresì, dare precedenza alle unità impegnate nelle manovre per il rientro all'ormeggio. Inoltre è fatto loro divieto di attraversare il campo di canottaggio in ogni situazione.

4. Le unità in ingresso da sud o da nord devono lasciare alla propria sinistra la piattaforma di partenza e, dopo aver assunto rotta idonea per l'immissione nel canale della fascia di rispetto (diretrice est-ovest), mantenersi a nord del campo di canottaggio nella corsia di ingresso.

5. Le unità in uscita devono procedere con direttrice ovest-est fino al traverso della piattaforma di partenza. Da tale posizione possono proseguire in direzione sud o nord-est, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di navigazione nell'ambito portuale di che trattasi (bacino portuale di Prà).

6. Le medesime unità devono prestare, comunque, particolare attenzione ad eventuale presenza di unità impegnate in attività di canottaggio, adottando, senza indugio, ogni misura aggiuntiva che garantisca la tutela degli interessi pubblici e privati correlati.

ART. 6 IMMISSIONI DAI PUNTI D'ORMEGGIO E DALLA FOCE DEL FIUME SAN PIETRO

1. Tutte le unità che lasciano il proprio ormeggio e le unità da canottaggio che provengono dalla foce del Fiume San Pietro, devono immettersi nel canale di transito dando precedenza alle unità già in transito nel canale.

ART. 7 INOSSERVANZE E DISPOSIZIONI FINALI

1. I contravventori alla presente Ordinanza, se conduttori di un'unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 comma 3 del D.lgs. 171 del 18 luglio 2005.

2. Negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, ai sensi degli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione.

3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/genova.

Genova, **23 GEN. 2019**

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) *Nicola CARLONE*





